

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento riferiti alle lettere del paragrafo 1 dell'art.69 del Reg. (UE) 508/2014:

- a) investimenti per il risparmio energetico e per ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- b) investimenti per migliorare la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- d) investimenti per la trasformazione dei sottoprodotti e scarti di lavorazione risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- e) investimenti per la trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 (trasformazione di alimenti e mangimi biologici);
- f) investimenti destinati a introdurre prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.